




CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

SAFETY EVENTI

**ORDINANZA DEL SINDACO
NUMERO 12 DEL 23/12/2024**

OGGETTO: Divieto di detenzione, consumo sul posto, somministrazione e vendita per asporto di qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro, in bicchieri di vetro e in lattine, in occasione delle manifestazioni "Capodanno 2025" e "Villaggio di Natale 2024/2025", per il 31 dicembre 2024 e 1° gennaio 2025.

IL SINDACO

VISTO IL PARERE TECNICO ESPRESSO DAL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO SULLA PROPOSTA 2024/34 DELL'UFFICIO SAFETY EVENTI:

Nome file: PARERE TECNICO DIRIGENTE

sha256: 223BC4AF28EE3E12215C7AE1E7DE8C593B946458E0CA1E2D48976CE5944E1AAD

IL SINDACO

PREMESSO che nell'ambito delle festività natalizie si svolgeranno nel territorio del comune di Jesolo:

- l'evento denominato "Capodanno 2025", consistente in un evento con dj set e musica dal vivo con spettacolo pirotecnico a mezzanotte, nell'area di piazza Kennedy a Jesolo Paese, previsto il 31 dicembre 2024 dalle ore 16,00 alle ore 2,00 e un evento aggiuntivo il giorno successivo 1° gennaio 2025 dalle ore 16 alle ore 23;
- l'evento denominato "Villaggio di Natale 2024/2025", consistente in un mercatino natalizio con operatori commerciali e di somministrazione e attività di spettacolo viaggiante nell'area di piazza Mazzini, via Silvio Trentin e piazza Aurora a Jesolo Lido, per la serata del 31 dicembre 2024, durante la quale si svolgeranno degli eventi dj set diffusi in via Silvio Trentin, dalle ore 18 alle ore 2,00 del giorno successivo.

CONSIDERATO che a seguito dei tragici fatti di cronaca del 2017, che hanno coinvolto spettatori partecipanti a manifestazioni pubbliche, sono state emanate dal Ministero dell'Interno numerose direttive - la circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, la circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso e della difesa civile n. 11464/2017 del 19/06/2017, la circolare del Capo di Gabinetto del 28/07/2017, la Circolare Prefettura di Venezia del prot. 100/GAB del 22 agosto 2017 e la Circolare Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 del 18 luglio 2018, le quali forniscono indicazioni agli organizzatori di manifestazioni volte ad assicurare la massima cornice di sicurezza, prevedendo misure più stringenti sia in termini di security che di safety.

DATO ATTO che gli eventi suddetti sono stati oggetto di tavoli tecnici in materia di sicurezza, dai quali è emersa l'esigenza di tutelare la tranquillità e l'incolumità pubblica vietando, per tutta la durata degli stessi, la detenzione, il consumo, la vendita e la somministrazione di qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro, in bicchieri di vetro e in lattine - costituendo questi fonte di potenziale pericolo, nonché potenziali strumenti

idonei a minacciare o offendere - nelle aree pubbliche interessate dalle manifestazioni e nelle aree limitrofe alle stesse.

RITENUTO pertanto necessario garantire il massimo della sicurezza, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni sopra descritti e di evitare possibili pericoli per i cittadini ed i numerosi turisti e spettatori presenti agli eventi, adottando un provvedimento idoneo a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica.

Visti gli artt. 50 e 54 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto.

Visto il nulla Osta della Prefettura di Venezia prot. n. 250/GAB/2024 del 20/12/2024 per l'adozione del presente atto.

Visto il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni di regolamenti comunali e la successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 07/06/2011 per la determinazione degli importi delle stesse.

ORDINA

1. E' vietata la detenzione, il consumo, la vendita per asporto e la somministrazione su aree pubbliche, di qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro, in bicchieri di vetro e in lattine dalle ore 16,00 del 31 dicembre 2024 alle ore 6,00 del 2 gennaio 2025, in occasione degli eventi sotto riportati e all'interno delle relative aree di riferimento individuate come segue:
 - per l'evento denominato "Capodanno 2025", consistente in un evento musicale con dj set e musica dal vivo, con spettacolo pirotecnico a mezzanotte, che si svolgerà in piazza Kennedy a Jesolo Paese, il divieto di cui al presente comma si applica all'interno dell'area della manifestazione, piazza Kennedy, Via Donizetti, Via Toscanini e nelle aree limitrofe del Centro storico, Via C. Battisti, Piazza Della Repubblica, Piazza I Maggio, Via N. Sauro, Via Piave Vecchio, Via Antiche Mura, Via Roma Sinistra e Via Roma Destra;
 - per l'evento denominato "Villaggio di Natale 2024/2025", consistente in un mercatino natalizio con operatori commerciali e di somministrazione e attività di spettacolo viaggiante nell'area di piazza Mazzini, via Silvio Trentin e piazza Aurora a Jesolo Lido, il divieto di cui al presente comma si applica all'interno dell'area della manifestazione, piazza Mazzini, via Silvio Trentin e piazza Aurora e nelle aree limitrofe, via Bafile da Largo Augustus fino a piazza Mazzini e via Foscolo da piazza Aurora fino a via L.B. Alberti esclusa.
2. E' fatto obbligo ai titolari dei pubblici esercizi, ubicati nelle aree interessate dal presente provvedimento, di vigilare affinché i propri clienti rispettino il presente divieto, consentendo il consumo di bevande in bottiglie di vetro, in bicchieri di vetro e in lattine esclusivamente all'interno dei propri locali e nelle relative pertinenze esterne e terrazze;
3. E' vietata la vendita per asporto e la somministrazione, nonché la detenzione e il consumo di qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro, in bicchieri di vetro o in lattine a tutti gli operatori commerciali e ai partecipanti all'evento "Villaggio di Natale", come da prescrizioni generali contenute nel piano di safety dell'evento generale, iniziato il 22 novembre 2024 e che terminerà il 6 gennaio 2025;
4. E' consentita solamente la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine per uso domestico, i cui contenitori dovranno essere chiusi e sigillati in appositi involucri.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ovvero, alternativamente, entro 120 dalla stessa data, può essere proposto ricorso al Capo dello Stato.

La presente ordinanza è resa immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e viene trasmessa alla Prefettura di Venezia, nonché alla Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine per assicurare la giusta osservanza.

IL SINDACO
Christofer De Zotti

IL SINDACO
Christofer De Zotti

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.